

Commercialisti - Revisori Legali  
Consulenti del Lavoro

Dott. Carlo Corocher  
Dott. Giorgio Ornella  
Rag. Brunella Berti  
Rag. Flavio Corocher  
Rag. Fabrizio Bortoluzzi  
Dott. Alessio Marcon  
Dott. Antonio Mautone  
Dott.ssa Francesca Fanti

Vittorio Veneto, 29 ottobre 2014

**Ai Signori Clienti  
Loro Sedi**

**Oggetto: BONUS GARANZIA GIOVANI**

Il 2 ottobre è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n.1079/14, che disciplina il *bonus* occupazionale voluto per favorire le assunzioni di giovani effettuate **dal 3 ottobre 2014**, per le quali sarà erogato un incentivo economico fino a concorrenza delle risorse stanziare pari ad € 188.755.343,66. L'incentivo spetta solo se il rapporto di lavoro si svolge in una delle Regioni o Province autonome che abbiano aderito al programma.

**Destinatari**

I datori di lavoro interessati sono quelli privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", al quale sono ammessi i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (*c.d. NEET*). Si considerano non occupati i giovani disoccupati o inoccupati.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro agricolo con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD), purché la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per almeno 6 mesi.

**Ambito territoriale**

Le risorse stanziare, nonché la tipologia contrattuale incentivata, vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trovi la sede di lavoro per la quale sia effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

**Tipologie contrattuali**

L'incentivo è riconosciuto a fronte di contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché, salve le esclusioni di alcune aree territoriali (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia), di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi.

L'incentivo spetta anche in caso di lavoro a tempo parziale, purché con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

L'incentivo è escluso per:

- il contratto di apprendistato, il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio;
- l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l'attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" o di altri programmi a finanziamento pubblico.

### Importo dell'incentivo

L'importo dell'incentivo varia in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione del giovane operata dai Centri per l'Impiego, dagli altri servizi competenti, o dal Ministero del Lavoro, al momento dell'iscrizione del giovane al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", secondo i seguenti parametri:

TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE	Classe di profilazione del giovane			
	Bassa	Media	Alta	Molto alta
Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi	-	-	€ 1.500	€ 2.000
Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi	-	-	€ 3.000	€ 4.000
Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000

In caso di lavoro a tempo parziale l'importo è rapportato per la percentuale di *part-time*.

Se, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto sia trasformato a tempo indeterminato, spetta su richiesta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell'importo già percepito. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato, invece, non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. L'incentivo spetta, al netto di quanto autorizzato per l'agenzia di somministrazione, anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già utilizzato in somministrazione agevolata con rapporto a termine, sempre che tra i due rapporti ricorra continuità. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già utilizzato in somministrazione non agevolata, il beneficio spetta per intero e a prescindere dalla continuità rispetto alla somministrazione.

### Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato:

1. alla regolarità ex art.1, co.1175 e 1176, L. n.296/06, inerente a:
  - l'adempimento degli obblighi contributivi;
  - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2. all'applicazione dei principi stabiliti dall'art.4, co.12, 13 e 15, L. n.92/12;
3. alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato *c.d. de minimis*, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

Qualora per lo stesso lavoratore ricorressero i presupposti per l'applicazione della Garanzia Giovani e di sgravi contributivi in senso stretto (disoccupati da almeno 24 mesi, mobilità ex art.4, commi da 8 a 11, L. n.92/12), devono essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorressero i presupposti per l'applicazione della Garanzia Giovani e di altri benefici non contributivi in senso stretto (ad es. giovani genitori, giovani ex art.1, D.L. n.76/13) sarà invece possibile scegliere quale incentivo chiedere.

### Modalità di fruizione dell'incentivo

- Contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi: 6 quote mensili di pari importo.
- Contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e a tempo indeterminato: 12 quote mensili di pari importo.

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla sua durata effettiva.

### Procedimento

Per ottenere il beneficio occorre inoltrare all'Inps un'istanza preliminare di ammissione indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

L'Inps:

- a. determina l'importo dell'incentivo spettante;
- b. verifica la disponibilità residua di risorse per la Regione o Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica in via telematica, all'interno dell'applicazione "DiResCo", che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Il datore di lavoro:

- a. deve effettuare l'assunzione entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Inps se non avesse già provveduto;
- b. ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Inps mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione "DiResCo";
- c. conguaglia l'agevolazione sulle denunce contributive a seguito dell'autorizzazione (sono ancora attese le relative istruzioni).

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio ed è possibile indicarvi (tranne che per la provincia autonoma di Trento) una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella indicata nell'istanza preliminare, purché nell'ambito della stessa Regione, senza che questo incida sull'importo dell'incentivo già determinato.

Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare, salvo che per le assunzioni effettuate prima che fosse reso disponibile l'apposito modulo telematico, per le quali conta l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Commercialisti - Revisori Legali  
Consulenti del Lavoro

Le istanze pervenute all'Inps nelle prime settimane dal rilascio del modulo non saranno elaborate subito, ma oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata non appena saranno completate le procedure informatiche. Fino a quel momento le istanze risulteranno ricevute dall'Inps, contrassegnate dallo stato di "Aperta", e saranno suscettibili di annullamento: chi intenda modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova; in tal caso – ai fini dell'applicazione del criterio di priorità secondo l'ordine cronologico di invio – varrà la seconda istanza. Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio e di ciò si avrà notizia con apposito messaggio Inps.

**Le istanze per le assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014 e la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.**

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 10 ottobre la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione. Dopo il 25 ottobre 2014 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014, ma la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento.

Cordiali Saluti.

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati

